



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE

Det. Sindacale N. 68
Del 24-09-2016

Oggetto: Ricorso/Reclamo innanzi la Commissione Tributaria di Agrigento per annullamento avviso di accertamento TARI/TARSU promosso da Savaia Crocifissa – Costituzione in giudizio.

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di Settembre, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il capo settore affari tributari e legali

Premette che :

Con ricorso pervenuto tramite raccomandata al Comune di Palma di Montechiaro, in data 25/05/2016, prot. n. 18797, la Sig.ra Savaia Crocifissa ha proposto ricorso, con istanza di discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art.33, comma 1, del D.Lgs 546/1992, innanzi alla Commissione Tributaria di Agrigento, avverso l'avviso di accertamento n. 297 del 12.03.2016 per omessa denuncia TARSU 2012;

Considerate infondate le motivazioni esposte nei ricorsi in fatto e in diritto;

Che già l'ufficio aveva inviato diniego dell'istanza di reclamo/mediazione per il provvedimento di accertamento n.297/2016.

Vista la documentazione agli atti dell'ufficio TARSU;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente costituirsi nel giudizio, ai sensi dell'art.82, 2° comma, c.p.c.;

Visti gli artt. 50 e 107 del D.L.vo n. 267/2000;

Propone

Di costituirsi nel presente giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai sensi dell'art.82, 2° comma, c.p.c., attribuendo al funzionario responsabile del servizio la relativa delega della rappresentanza in giudizio.

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Il Sindaco

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

Vista la legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R. 11.12.1991, n.48;

Vista la L.r. del 23.12.2000, n.30.

Vista la L.r. del 16.12.2008 n. 22.

Vista la proposta del capo settore affari tributari e legali

Determina

Di costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig.ra Savaia Crocifissa avanti alla Commissione Tributaria di Agrigento, delegando la rappresentanza e la difesa in giudizio al Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi.


Il Sindaco
Pasquale Amato

*Avv. Legala
G. Indaco
T. Ce. - S. Indaco
Avv. A. Lepore*

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

RICORSO/RECLAMO

(ex art. 17 bis d. lgs.n. 546/1992)

della sig.ra **Savaia Crocifissa**, C.F.: SVACCF54E51G282X e res.te in Via Reno Guido n. 13 a Palma di Montechiaro (AG), ed elettivamente domiciliata in Palermo in via Maggiore Toselli n. 87, presso lo studio dell'avv. Christian Allegra, C.F. LLGCRS75T04G273Y, fax n. 0916257974 (indirizzo di posta elettronica certificata christianallegra@pecavvpa.it), che la rappresenta e difende, in virtù di procura posta in calce al presente atto.

CONTRO

il Comune di Palma di Montechiaro- Ufficio Tributi

PER L'ANNULLAMENTO

dell'avviso d'accertamento n. 297 del 12.03.2016 per Rifiuti solidi urbani anno di imposta 2012 di €.**311,00**, notificato in data 24.03.2016, avente ad oggetto un immobile sito nel Comune di Palma di Montechiaro (AG), nella contrada Ciotta Facciomare e di cui si chiede un pagamento complessivo di €.**311,00**, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica

PREMESSO

1. In data 24.03.2016 è stato notificato all'odierno ricorrente l'avviso d'accertamento n. 297 del 24.03.2016 per omessa denuncia rifiuti solidi urbani anni 2012.
2. Con l'avviso indicato in oggetto, il Comune di Palma Montechiaro ha accertato la presunta omessa denuncia della tassa rifiuti solidi urbani, relativa ad un immobile sito nel Comune di Palma di Montechiaro in

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0018797
del 25/05/2016



Contrada Ciotta Facciomare, di cui la sig.ra Savaia non risulta essere né proprietario e né detentore.

3. Per quel che attiene alle ragioni e alla motivazione essi si limitano a sostenere che la sig.ra Savaia in qualità soggetto passivo di imposta è tenuto al pagamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta per l'anno 2012 senza alcuna indicazione dei dati identificativi catastali dell'immobile (foglio, particella, sub....)

Lo stesso avviso formalmente rinvia ad altri atti non allegati all'atto impositivo notificato.

4. Orbene, l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio è illegittimo per mancanza del presupposto di imposta possesso o detenzione dell'immobile ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1992, atteso che il fabbricato non è né di proprietà, né utilizzato, né tantomeno posseduto dalla sig. ra Savaia.

Tanto premesso, si propone formale ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento per i seguenti

MOTIVI

-1-

IN VIA PREGIUDIZIALE, GIURIDICA INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE, IN QUANTO LA CONSEGNA DELL'AVVISO E' STATA ESEGUITA DA SOGGETTO NON IDENTIFICATO E CHE COMUNQUE NON RIVESTE LA QUALIFICA DI MESSO COMUNALE PREVISTA DALL'ART. 60 D.P.R. 600/1973.

In via pregiudiziale, si deduce la giuridica inesistenza della notificazione dell'avviso e perciò la nullità dell'avviso stesso, quale atto recettizio destinato a perfezionarsi solo se validamente notificato.

L'art. 60 del D.p.r 600/1973, stabilisce a che *“la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall' Ufficio delle imposte”*.

La qualità di messo comunale si acquisisce, dopo l'abrogazione, ad opera della 142/1990, dell'art. 273 del R.D. n.383/1934 (che prescriveva il necessario giuramento davanti al prefetto), con l'unico strumento rimasto, ovvero sia quello dell'investitura ad opera del Sindaco o del Consiglio comunale.

Con l'abrogazione del citato regio decreto, **secondo la giurisprudenza di legittimità**, si è determinata l'inefficacia dei provvedimenti prefettizi emanati in forza della soppressa normativa, con la conseguente invalidità della notifica di atti tributari compiuta dai messi comunali dopo il 1° giugno 1990, ferma restando *“la possibilità del Sindaco di individuare con propri provvedimenti gli impiegati di quarta qualifica funzionale (o superiore) cui affidare volta per volta le funzioni di messo notificatore ovvero del Consiglio comunale, in sede di approvazione dello statuto, di individuare in via generale ed una volta per tutte i soggetti portatori della funzione”* (Cass.27 ottobre 1998, n.10666).

Da ultimo, con il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e segnatamente l'art. 274 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, al comma 1, lett.a) e

q), si è rispettivamente confermata l'abrogazione del R.D. n. 383/1934 ed abrogata la legge n.142/1990.

Ciò nonostante, attese le attuali competenze del consiglio comunale e le attribuzioni del Sindaco (D.Lgs n.267/2000), il principio di diritto sopra formulato è sicuramente *de iure condito* ancora attualissimo (Cfr. Commento della Prof.ssa Maria Grazia Bruzzone alla sentenza della Cassazione n. 14571 del 20 nov. 2001, pubblicato su Corriere Tributario n.7/2002, pag. 603).

Nella specie nulla di tutto questo, manca infatti il provvedimento del Sindaco o lo Statuto, volti ad individuare, in via particolare o generale, il messo comunale autore della relata dell'avviso di accertamento impugnato.

Invero, l'avviso *de quo* è stato notificato da soggetto non identificato (assenza nella relata di qualsiasi elemento identificatorio del presunto agente della notificazione), e che comunque non riveste la qualità di messo comunale ex art. 60 D.P.R. 600/1973, in quanto si contesta sia stata effettuata alcuna delibera del consiglio comunale o provvedimento ad hoc del sindaco, con cui sia stato investito tale soggetto della qualificazione di messo.

L'inosservanza di quanto prescritto, in ordine all'agente della notificazione, comporta per l'appunto, la giuridica inesistenza della notificazione dell'atto.

E' appena il caso di ribadire che l'avviso di accertamento non è consegnabile da chicchessia, ma solo da uno dei soggetti indicati dall'art.60 D.P.R. 600/1973, che deve essere identificato proprio al fine di consentire il controllo della propria legittimazione.

Nella specie nulla di tutto questo. Mancando qualsiasi attività notificatoria da parte di un soggetto all'uopo abilitato difetta di conseguenza qualsiasi valida notifica.

Come è noto l'inesistenza (o anche solo il vizio) di **notifica degli atti impugnati** davanti alle Commissioni tributarie, proprio perché trattasi di atti sostanziali, di natura recettizia, che si perfezionano cioè solo con la loro notificazione, determina anche l'inesistenza dell'atto stesso, deducibile come motivo in sede di impugnativa di tale atto, **senza possibilità di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e ss. c.p.c., in quanto detta sanatoria opera solo per gli atti processuali e non anche per quelli sostanziali, come quelli di cui trattasi (Cass. Sez. Trib., 21 aprile 2000, n.3513).**

Da tutto ciò, e considerando che in questa sede si contesta l'inesistenza e non già la mera nullità della notifica, consegue la radicale ed insanabile nullità dell'atto impugnato.

- II -

ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 27.07.2000 N. 212. OMESSA INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO OPPOSTO (FOGLIO, PARTICELLA, SUB, ZONA CATEGORIA CATASTALE)

L'avviso di accertamento, che riprende ovvero contiene il provvedimento di attribuzione di area tassabile come ogni atto che viene ad incidere sulla sfera

patrimoniale del contribuente, deve avere una motivazione adeguata e deve essere conosciuto.

Invero, l'art. 3 della L.07.08.1990 n. 241, ha stabilito che ogni atto amministrativo deve essere motivato, contenere un'esplicazione dell'iter logico-giuridico e dei presupposti di fatto che hanno portato alla adozione del provvedimento.

Tuttavia, l'atto di accertamento opposto è privo dell'indicazione dell'immobile oggetto di imposta atteso che non risultano essere stati minimamente indicati i dati identificati catastali dello stesso (FOGLIO, PARTICELLA, SUB, ZONA CATEGORIA CATASTALE).

In particolare, l'art.7, comma 1, della L. 27.07.2000, n.212 prevede che gli atti dell'Amministrazione finanziaria siano motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della già citata legge n. 241/1990 indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'Amministrazione e precisando che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato al provvedimento che lo richiama. Considerato che ai sensi dell'art. 1 L. n. 212/2000, gli enti locali provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dallo Statuto, e poiché nell'avviso di accertamento opposto nessuna motivazione è stata formulata in ordine alle decisioni adottate dall'amministrazione comunale nella determinazione dell'imposta, né tanto alcun atto richiamato è stato allegato, non si può non rilevare che per tali ragioni l'avviso di accertamento opposto è assolutamente nullo.

Pertanto, risulta illegittimo l'impugnato avviso di accertamento anche nella parte in cui irroga sanzioni ed applica gli interessi.

- III -

NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO PER MANCANZA DEL PRESUPPOSTO OGGETTIVO: IL FABBRICATO NON E' DI PROPRIETA' DELLA CONTRIBUENTE NE' OCCUPATO E/O DETENUTO E/O UTILIZZATO E/O POSSEDUTO DALLO STESSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 62, D. Lgs. N. 507/1993.-

Invero, l'art. 62, D. Lgs. N. 507/1993 prevede espressamente che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali .-

Orbene, l'amministrazione ha emesso un atto di accertamento per un immobile sito in Contrada Ciotta Facciomare di cui si sconoscono peraltro tutti i dati identificativi catastali (foglio, particella, sub, zona categoria catastale) e di cui la sig.ra Savaia non risulta essere né titolare, né detentore, a qualsiasi titolo.

È di assoluta evidenza la illegittimità dell'atto di accertamento opposto, frutto certamente di un mero errore.

Conseguentemente, l'odierno ricorrente ha diritto all'annullamento dell'atto opposto.-

Per i motivi sopra esposti,

CHIEDE

che l'On.le Commissione Tributaria adita in accoglimento del ricorso, voglia nel merito annullare in ogni sua parte l'avviso di accertamento impugnato con tutti gli atti impugnati ivi contenuti come meglio specificati in epigrafe e nel contesto con ogni consequenziale statuizione, e in specie con la condanna al

rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente fosse costretto a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con interessi, come di legge.


Vinte in ogni caso spese ed onorari, di cui si chiede sin d'ora la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi degli artt. 1 del D.Lgs. 546/1992 e 93 del c.p.c.

Si chiede altresì la discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 546/1992.

Si dichiara inoltre, che il valore del presente giudizio ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992, è di €.336,17.

Palma di Montechiaro 23.05.2016


(avv. Allegra Christian)



PROCURA


Io sottoscritto delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni sua fase e grado con ogni potere e facoltà, compresa specificamente quella di notificare eventuali motivi aggiunti, l'avv. Christian Allegra eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Palermo, Via Maggiore Toselli n. 87.

(Savaia Crocifissa)



E' autentica.

(avv. Christian Allegra)




Si attesta la conformità dell'esemplare del ricorso inviato al Comune di Agrigento all'esemplare del ricorso depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi del terzo comma dell'art. 22 del D.Lgs. 546/92.

(avv. Christian Allegra)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Allegra', written in a cursive style.




23.05.2016 11 Euro 006.75



Poste italiane

Postaraccomandata AR
ID0150342505292 92020
29029 92020 PALMA DI MONT
ECHA (AG)
1-P1045726

Spett.le
Comune di Bolzano
du Montedivara
Via Fiume Fiumi
Via Fiumi n. 14
92020 - Bolzano du
Montedivara (AZ)



15034250529-2

R

Comune di Bolzano
Via Fiume Fiumi
14 - Bolzano (AZ)

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale